

REGOLAMENTO (CE) N. 1261/96 DELLA COMMISSIONE
del 1° luglio 1996

che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore vitivinicolo che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, occorre determinare le quantità di vini da tavola e di vini analoghi dei paesi terzi che beneficiano del regime specifico istituito da tale regolamento per l'approvvigionamento delle isole Canarie; che per rendere più agevole l'applicazione del regime in causa occorre stabilire dette quantità per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che, per garantire la continuità del regime specifico di approvvigionamento istituito dal regolamento summenzionato, è opportuno fissare, per dodici mesi, le quantità del bilancio per il vino nonché il livello degli aiuti applicabili;

considerando che la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2790/94, del 16 novembre 1994, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94⁽⁴⁾; che è opportuno ricordare l'applicazione di tali disposizioni nel settore del vino;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento per i prodotti del settore

vitivinicolo che beneficiano dell'esonero dal dazio doganale all'importazione, per i prodotti provenienti da paesi terzi, o dell'aiuto comunitario, sono stabilite nell'allegato I.

2. Le quantità fissate per l'uno o l'altro dei prodotti di cui ai codici NC ex 2204 21 e ex 2204 29 possono essere superate entro i limiti del 20 % a condizione che venga rispettata la quantità globale fissata nell'allegato.

Articolo 2

1. L'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento e provenienti dal mercato della Comunità, è fissato nell'allegato II.

2. I prodotti che fruiscono dell'aiuto sono designati secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽⁵⁾, in particolare nella parte 15 del suo allegato.

Articolo 3

Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 2790/94.

Articolo 4

L'operatore può ritirare la domanda di certificato nei tre giorni lavorativi successivi alla data di comunicazione della percentuale uniforme di riduzione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2790/94. In tal caso la cauzione relativa al certificato viene svincolata.

Articolo 5

L'aiuto di cui all'articolo 2 viene pagato per le quantità effettivamente fornite.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1996.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

PRODOTTI VITIVINICOLI

Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie

(1° luglio 1996 – 30 giugno 1997)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità (in hl)
ex 2204 21 79	Vini:	} 115 500
ex 2204 21 80	— originari dei paesi terzi: vini recanti nella designazione e	
ex 2204 21 83	presentazione il nome del paese d'origine, senza altre	
ex 2204 21 84	menzioni o denominazioni geografiche	
	— originari della Comunità: vini da tavola ai sensi del punto	} 129 500
	13 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87	
ex 2204 29 62	Vini:	} 129 500
ex 2204 29 64	— originari dei paesi terzi: vini recanti nella designazione e	
ex 2204 29 65	presentazione il nome del paese d'origine, senza altre	
ex 2204 29 71	menzioni o denominazioni geografiche	
ex 2204 29 72	— originari della Comunità: vini da tavola ai sensi del punto	
ex 2204 29 75	13 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87	
ex 2204 29 83		
ex 2204 29 84		
Totale		245 000

ALLEGATO II

Importo degli aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I

Codice dei prodotti	Importo degli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità (ECU/hl)
2204 21 79 120	4,782
2204 21 79 220	4,782
2204 21 79 180	19,854
2204 21 79 280	23,244
2204 21 79 910	4,782
2204 21 80 180	19,854
2204 21 80 280	23,244
2204 21 83 120	4,782
2204 21 83 180	27,118
2204 21 84 180	27,118
2204 29 62 120	4,782
2204 29 62 220	4,782
2204 29 62 180	19,854
2204 29 62 280	23,244
2204 29 62 910	4,782
2204 29 64 120	4,782
2204 29 64 220	4,782
2204 29 64 180	19,854
2204 29 64 280	23,244
2204 29 64 910	4,782
2204 29 65 120	4,782
2204 29 65 220	4,782
2204 29 65 180	19,854
2204 29 65 280	23,244
2204 29 65 910	4,782
2204 29 71 180	19,854
2204 29 71 280	23,244
2204 29 72 180	19,854
2204 29 72 280	23,244
2204 29 75 180	19,854
2204 29 75 280	23,244
2204 29 83 120	4,782
2204 29 83 180	27,118
2204 29 84 180	27,118